

CENTRO DI SERVIZI SPORTIVI
SAPIENZASPORT



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

CIG B03FD96BB8

**Centro di Servizi Sportivi della Sapienza - SapienzaSport
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”**

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento di un servizio di gestione dei profili e delle piattaforme social network, supporto alla creazione dei contenuti per sito istituzionale e social e gestione delle attività SEO, comunicazione attraverso canali tradizionali, organizzazione e comunicazione in eventi sportivi a favore del Centro di Servizi Sportivi della Sapienza - SapienzaSport.



Sommario

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio	3
Art. 3 – Competenze richieste.....	4
Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio e relative tempistiche	5
Art. 5 – Importo dell'appalto	5
Art. 6 – Revisione prezzi.....	6
Art. 7 – Durata del servizio	6
Art. 8 – Controllo tecnico – contabile	6
Art. 9 – Garanzia definitiva	7
Art. 10 – Subappalto.....	9
Art. 11 – Modifiche contrattuali	9
Art. 12 – Penali.....	10
Art. 13 – Osservanza leggi, regolamenti.	11
Art. 14 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione	11
Art. 15 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 16 – Recesso	14
Art. 18 – Regolare esecuzione	17
Art. 19 – Obbligo di riservatezza	18
Art. 20 – Stipula contratto e spese	19
Art. 21 – Foro competente.....	19



Il presente documento è formulato secondo quanto stabilito dal D.lgs. 36/2023 “Codice degli appalti” di seguito nominato “Codice”.

Il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Loredana Fani – Loredana.fani@uniroma1.it. - 0649690461

Art. 1 – Oggetto dell’appalto

L’appalto ha ad oggetto il servizio di gestione dei profili e delle piattaforme social network, supporto alla creazione dei contenuti per sito istituzionale e social e gestione delle attività SEO, comunicazione attraverso canali tradizionali, organizzazione e comunicazione in eventi sportivi a favore del Centro di Servizi Sportivi della Sapienza – SapienzaSport.

Art. 2 – Descrizione del servizio

Il servizio deve essere svolto nel rispetto alle finalità istituzionali del Centro di Servizi Sportivi *SapienzaSport* - Sapienza Università di Roma. In particolare, le attività oggetto del servizio sono così articolate:

- **Pianificazione, strategia e definizione degli obiettivi:**
 - redigere e attuare un piano strategico di sviluppo della comunicazione di eventi ed iniziative del Centro di Servizi Sportivi *SapienzaSport* sui maggiori social media con validità biennale.
 - il piano deve essere in accordo con le finalità comunicative istituzionali,
 - il piano deve contenere: l’indicazione dei consumatori Target, lo sviluppo del brand *SapienzaSport* in ambito B2C e B2B, nonché l’identificazione delle aree di sviluppo ed il relativo piano di crescita. Il piano di sviluppo strategico dovrà essere aggiornato con cadenza semestrale.
- **Creazione dei contenuti**



- creare e pubblicare contenuti sulle maggiori piattaforme social (in lingua italiana ed inglese) in accordo con le politiche di comunicazione istituzionale dell'Ateneo, evidenziando le attività del Centro di servizi *SapienzaSport* in un'ottica di Instant marketing.
- cooperare con gli uffici preposti alla comunicazione di Ateneo nella creazione di contenuti comuni.
- predisporre testi per invio di mailing list a carattere informativo sulle attività del Centro di Servizi *SapienzaSport*.
- predisporre la creazione di contenuti relativi alla cartellonistica interna agli impianti sportivi anche in occasione di eventi.
- Cooperare nella stesura di report periodici con contenuti testuali e grafici.
- Cooperare nella generazione di "traffico in entrata" e gestione dei contatti.
- Nell'ottica di community manager dovrà, attraverso tutti i canali comunicativi messi a disposizione dalla stazione appaltante: ascoltare, osservare, rispondere, porre domande e coinvolgere il pubblico. La relazione con il pubblico dovrà essere sempre diretta e personale. È richiesta autonomia nella gestione di questo lead.
- gestire campagne on-line di comunicazione.
- redigere reportistica settimanale sui risultati ottenuti mettendo in evidenza eventuali i punti di sviluppo.

Art. 3 – Competenze richieste

Per partecipare il contraente dovrà assicurare che l'esecutore del servizio ha i seguenti requisiti:

- Diploma di Laurea Magistrale (conseguita ai sensi del D.M. 270/04) o Laurea Specialistica (conseguita ai sensi del D.M. 509/99) o Laurea Vecchio Ordinamento;
- Iscrizione all'albo dell'ordine dei giornalisti in corso di validità;

Per partecipare il contraente dovrà assicurare i seguenti requisiti:



- Esecuzione per almeno 24 mesi anche non consecutivi, nel periodo 2020-2023 di attività conformi all'oggetto del presente appalto, maturata in strutture polisportive complesse. Tale requisito non potrà essere autocertificato.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio e relative tempistiche

Le esigenze comunicative della stazione appaltante non possono, per loro natura, essere contenute in tabelle orarie preconfigurate. Il servizio dovrà pertanto essere reso senza soluzione di continuità nel rispetto delle peculiari esigenze comunicative.

È richiesta la presenza del contraente presso le strutture gestite dal Centro di Servizi *SapienzaSport* – Via delle Fornaci di Tor di Quinto – Roma, tanto da garantire il regolare svolgimento del servizio; la presenza fisica è da intendersi obbligatoria durante lo svolgimento di eventi organizzati, sia in giorni feriali che festivi, sia presso la struttura stessa che in abito nazionale ed internazionale. La stazione appaltante comunicherà la sede e l'orario di svolgimento di tali iniziative almeno 5 giorni prima ogni evento.

Le spese relative all'esecuzione del servizio durante eventi che si dovessero tenere al di fuori del territorio comunale di Roma, saranno a totale carico della stazione appaltante nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dai regolamenti di Ateneo.

Art. 5 – Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto posto a base di gara è pari a euro 48.000 + IVA (euro quarantottomila +IVA), con oneri per la sicurezza pari a zero.

Per la determinazione dell'importo a base d'asta si sono analizzati i costi orari medi di settore per la categoria di "giornalista pubblicista", presumendo un



impegno biennale di ore 3.600 pari a circa 4 ore medie giornaliere compresi festivi e prefestivi.

Tale impegno orario è da considerarsi puramente indicativo e non vincolante, essendo il servizio richiesto legato alle esigenze comunicative non prefigurabili nella mera quantità.

Art. 6 – Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza il seguente indice sintetico elaborato dall'ISTAT: indice di rilevazione di prezzi alla produzione di servizi.

Art. 7 – Durata del servizio

La durata del servizio è di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Art. 8 – Controllo tecnico – contabile

Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP che ne verifica il regolare andamento.



Art. 9 – Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106.

La misura della cauzione è fissata nel 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento; in tal caso l'appalto è aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, a scelta dell'appaltatore, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia prevede espressamente:

la decorrenza dalla data di inizio dell'appalto;



- a) la validità, ovvero l'impegno a rinnovare la validità, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
- b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- d) la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'aggiudicatario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'aggiudicatario è avvisato tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Su richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario è tenuto a reintegrare la garanzia definitiva, nel caso in cui la stazione appaltante abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di mancato reintegro, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La garanzia è progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del Codice.

La stazione appaltante autorizza lo svincolo dell'ammontare residuo solo dopo la verifica del certificato di regolare esecuzione.



Art. 10 – Subappalto

Il subappalto non è ammesso. L'aggiudicatario deve eseguire direttamente le prestazioni tenuto conto della natura e della complessità del servizio da effettuare, per il quale viene richiesto il possesso di requisiti personali specifici.

Art. 11 – Modifiche contrattuali

La stazione appaltante, fermo quanto previsto dall'articolo sulla revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 120 del Codice, può modificare il contratto d'appalto nei seguenti casi:

- per la sopravvenuta necessità di servizi supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle circostanze indicate dall'art. 120 commi 1 lett. d), 2, e 3 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dallo stesso.



Art. 12 – Penali

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera per ritardato adempimento pari a 1% (uno per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono applicate previa formale segnalazione da parte del RUP circa le comprovate inadempienze dell'aggiudicatario. Le riscontrate inadempienze sono anticipatamente contestate all'aggiudicatario ed allo stesso è comunicata formalmente l'applicazione delle penali. L'aggiudicatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione la stazione appaltante indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che dovrà comunque avvenire a mezzo bonifico intestato alla stazione appaltante. Qualora l'aggiudicatario non provveda al versamento del dovuto, la stazione appaltante procede alla decurtazione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; raggiunto tale limite la stazione appaltante non può applicare altre penali, può tuttavia procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'aggiudicatario.



Art. 13 – Osservanza leggi, regolamenti.

La stazione appaltante ha formulato il presente atto in ottemperanza al D.lgs. 36/2023 “codice degli appalti” qui nominato “Codice”.

La stazione appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell’assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. La stazione appaltante verifica, ai fini del pagamento della rata del corrispettivo, l’ottemperanza a tali obblighi, da parte dell’aggiudicatario. La stazione appaltante si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell’art. 11 del Codice.

L’appaltatore si impegnerà ad osservare il Codice Etico di Sapienza Università di Roma disponibile alla pagina <https://www.uniroma1.it/it/notizia/vigore-dal-13-dicembre-il-nuovo-codice-etico-e-di-comportamento-della-sapienza> .

Art. 14 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale con rate mensili posticipate da emettersi ai sensi dell’art. 125, comma 7 del Codice, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolari fatture elettroniche da parte dell’appaltatore acquisito il parere favorevole del Direttore del Centro di servizi SapienzaSport che certifica la corretta esecuzione del servizio.

Alle rate del corrispettivo sono applicate le ritenute a garanzia nella misura dello 0,5%, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Codice.



Le somme ritenute sono corrisposte all'aggiudicatario in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento attestante la regolarità contributiva.

Dagli importi delle fatture sono inoltre decurtate le eventuali penalità dovute dall'aggiudicatario per ritardi o inadempimenti.

In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:

- **INTESTAZIONE:** Centro di Servizi Sportivi – “SapienzaSport” Via delle Fornaci di Tor di Quinto, snc – 00191 C.F. 80209930587 P.I 02133771002
- Codice IPa 7ENCPP
- PEC sapienza.sport@cert.uniroma1.it - mail sapienzasport@uniroma1.it
- il servizio oggetto di fatturazione e mese di riferimento
- il CIG [REDACTED]
- l'IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010.

Art. 15 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii..

Nel caso in cui l'aggiudicatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata



comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse. La dichiarazione andrà successivamente firmata digitalmente e inviata alla stazione appaltante all'indirizzo di posta elettronica sapienza.sport@cert.uniroma1.it

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Si precisa, altresì, che l'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.



Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Infine, l'aggiudicatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 16 – Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio/fornitura e verifica la regolarità dello/a stesso/a. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Art. 17 – Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice.



La stazione appaltante ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:

- a) in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice Etico e di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;
- d) superamento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- e) cessione del contratto, da parte dell'aggiudicatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;



- g) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'aggiudicatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'aggiudicatario.



Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'aggiudicatario, il RUP assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all'aggiudicatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art.124 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

Art. 18 – Regolare esecuzione

La stazione appaltante, per il tramite del RUP, emette il certificato di regolare esecuzione entro 10 giorni dall'invio dell'ultima fattura.

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della cauzione, salva la facoltà



del soggetto incaricato dell'emissione del certificato di regolare esecuzione di chiedere ulteriore documentazione necessaria.

Art. 19 – Obbligo di riservatezza

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'aggiudicatario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'aggiudicatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'aggiudicatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e



dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Art. 20 – Stipula contratto e spese

Sono a carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa le spese e le tasse relativi al perfezionamento del contratto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

L'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario e dovrà essere versata con modalità telematiche, utilizzando il modello F24.

Art. 21 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del foro di Roma.